



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE XIV –Organismi notificati e sistemi di accreditamento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

VISTO il Decreto 19 maggio 2008 “*Riconoscimento dell’IMQ S.p.A quale organismo notificato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22*”;

VISTO che nell’ambito del sistema informativo comunitario NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) la validità della notifica è fino al 27 agosto 2015, a fronte del decreto 19 maggio 2008 sopracitato che ha durata illimitata;

ACQUISITA la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 2 marzo 2015, con la quale è rilasciato all’Istituto IMQ S.p.A. l’accreditamento, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, per la direttiva 2004/22/CE;

VISTA l’istanza dell’IMQ S.p.A., con sede in via Quintiliano, 43 – 20138 Milano (MI) acquisita agli atti con protocollo n. 0032746, del 10/03/1015, rivolta ad ottenere il rinnovo della notifica sul sistema informativo NANDO;

INS/



RITENUTO di dovere allineare la durata temporale della notifica al decreto di autorizzazione del 19 maggio 2008 che con il presente decreto si considera decaduto

VISTA la Convenzione 17 luglio 2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Organismo Nazionale di Accreditamento, ACCREDIA, che ha rinnovato la precedente Convenzione stipulata in data 13 giugno 2011, con la quale il MiSE rinnova l'affidamento ad ACCREDIA del compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali delle direttive europee, tra le altre alla direttiva 2004/22/CE;

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti,

ACQUISITE agli atti prot. n. 0107682, del 02/07/2015, le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali i soggetti coinvolti nella verifica antimafia dell'IMQ S.p.A., con sede in via Quintiliano, 43 – 20138 Milano (MI), dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

DECRETA

Articolo 1

1. L'organismo notificato IMQ S.p.A., con sede in via Quintiliano, 43 – 20138 Milano (MI), può espletare i compiti di valutazione della conformità sugli strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici della direttiva 2004/22/CE:

ALLEGATO SPECIFICO	MODULO DI VALUTAZIONE	ALLEGATO DELLA DIRETTIVA
ALLEGATO MI-003 CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA	Esame del tipo	Allegato B
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato D
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato F
	Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto	Allegato H1



Articolo 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Articolo 3

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accREDITAMENTO, ha validità fino al 9 marzo 2017 ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Articolo 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.

Articolo 5

1. L'organismo nello svolgimento della propria attività di certificazione, si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
2. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.



Articolo 6

1. Il presente Decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) Sezione "Impresa", Menu "Normativa Tecnica", Sottomenu "Organismi di valutazione della conformità".

Roma, 03/07/2015

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Gianfrancesco Vecchio)